

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4770 del 21/08/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art. 208 - D.M. n.127/2024. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT con Sede legale in Comune di RIMINI. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2018-6324 del 03.12.2018 e s.m., relativa alla gestione dell'impianto mobile modello SANDVIK QE341 (numero di serie QE341 - 10016, anno 2017) per il recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4960 del 21/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno AGOSTO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art. 208 - D.M. n.127/2024. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT con Sede legale in Comune di RIMINI. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2018-6324 del 03.12.2018 e s.m., relativa alla gestione dell'impianto mobile modello SANDVIK QE341 (numero di serie QE341 - 10016, anno 2017) per il recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152* e s.m.i recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- il *Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n.127* che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Ministeriale 05.02.1998* che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna. 13/10/2003 n.1991*, recante

direttive per la determinazione e la presentazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;

- la *Legge 24 gennaio 2011, n.1*, che all'art.3, comma 2-bis, prevede la riduzione all'importo della garanzia finanziaria di cui all'art.208, comma 11, lett. g) del D.Lgs.152/2006 per le imprese con registrazione EMAS e certificazione UNI EN ISO 14001;
- la *Delibera del Consiglio SNPA 23/02/2022, n.156* che individua le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n.152/2006. Revisione gennaio 2022;

VISTI in particolare:

- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero rifiuti sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, che attribuisce alla Regione, ove l'interessato ha la sede legale, la competenza in merito all'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti;
- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:
 - un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
 - in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;

VISTE:

- la *Legge 07 aprile 2014, n.56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

- la *Legge Regionale del 30 luglio 2015, n.13*, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, con la quale a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante ARPAE, esercita le funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006;
- la D.D.G. n.130 del 17.12.2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n.2291 del 27.12.2021;
- la D.D.G. n.68 del 28.05.2025, avente ad oggetto sia la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE Emilia-Romagna sia l'approvazione del Manuale organizzativo della stessa Agenzia;

RICHIAMATE:

- la D.D.G di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26 del 13.03.2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

PREMESSO che la ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT, con sede legale in Comune di Rimini, via San Martino in Riparotta 2/N, risulta titolare di Autorizzazione rilasciata ex art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, da ARPAE SAC di Rimini con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6324 del 03.12.2018 e s.m., avente scadenza al 03.12.2028, per la gestione dell'impianto mobile di vagliatura modello SANDVIK QE341 (numero di serie QE341 - 10016, anno 2017) finalizzata al recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi;

TENUTO CONTO che la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003, da prestarsi così come stabilito in adempimento al punto 3 della DET-AMB-2018-6324, a tutt'oggi non è stata presentata e pertanto, come stabilito al punto 2

della DET-AMB-2024-4292 del 02.08.2024 di modifica del suddetto Provvedimento, l'efficacia dell'autorizzazione continua a rimanere sospesa;

CONSIDERATO che:

- in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. n.127 del 28.06.2024, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, individuando tra gli altri, i criteri (All. 1), gli scopi specifici di utilizzabilità (All. 2) e il modulo della dichiarazione di conformità attestante il rispetto dei criteri suddetti (All. 3);
- ai sensi dell'art.8 del suddetto D.M., ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento stesso, i produttori dell'*aggregato recuperato*, dovevano presentare all'autorità competente, entro il 25.03.2025, istanza di aggiornamento dell'autorizzazione;
- nelle more del rilascio del Provvedimento di aggiornamento da parte dell'autorità competente, gli aggregati recuperati prodotti, potevano continuare ad essere gestiti nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, dalla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT in data 25.03.2025 (PG/2025/56362) e completata in data 24.04.2025 (PG/2025/77390), finalizzata alla modifica del Provvedimento n. DET-AMB-2018-6324 e s.m. mediante adeguamento alle norme tecniche di cui al D.M. 127/2024 nonché all'applicazione della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto ex comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, per la produzione di:

- aggregati riciclati;
- terre e rocce da scavo per usi non strutturali;
- sabbie da ripascimento;

RICHIAMATO il comma 19 dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, che dispone in merito all'applicazione delle procedure di cui all'articolo stesso anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata;

CONSIDERATO che:

- l'istanza presentata dalla ditta non comporta variazioni impiantistiche dell'attrezzatura

mobile e non prevede modifiche delle quantità di rifiuti, o modifica dell'attività autorizzata di recupero;

- dall'esame della documentazione presentata, si qualifica la variazione come modifica non sostanziale dell'Autorizzazione già rilasciata per l'impianto in oggetto, ai fini sia dell'esenzione della indizione della Conferenza di Servizi ex. art.208, comma 3 del D.Lgs.152/2006, sia del pagamento ridotto delle spese istruttorie secondo tariffario delle spese di ARPAE, nonché l'invarianza dell'importo della garanzia finanziaria ancora da prestarsi;
- con nota PG/2025/0080925 del 30.04.2025, il responsabile del Procedimento ha comunicato l'avvio dello stesso ai sensi dell'art.7 della L. n.241/90;

VISTO che la modifica richiesta è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati, i quali aggiornano e sostituiscono gli elaborati corrispondenti, di cui al punto 8 dispositivo del Provv. DET-AMB-2018-6324:

	ELABORATI	data
1	Tavola 01 - Configurazione tipo dell'impianto mobile	25.03.2025
2	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	25.03.2025
3	Relazione Tecnica - Aprile 2025 Rev.1	24.04.2025
4	Schede tecniche EoW	24.04.2025

ACQUISITI agli atti:

- la nota Prot.30/06/2025.0117672.I con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota prot. U.0007554 del 07.05.2025, con la quale il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. riferisce che, per eventuali attività ricadenti in categoria B, C dell'allegato I del DPR 151/2011, dovrà essere richiesto apposito esame del progetto e che, qualora si intendano svolgere attività ricadenti in categoria A, il Comando non si esprime sul progetto; comunque il titolare prima dell'avvio dell'esercizio deve aver presentato la

S.C.I.A. ex art. 4 del DPR 151/2011; nel caso l'attività non fosse soggetta al controllo dei VV.FF. la stessa dovrà essere condotta nel rispetto delle normative vigenti di prevenzione incendi; la ditta è tenuta ad applicare quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'interno del 26 luglio 2022;

- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 17.09.2024 alla società ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT ed avente scadenza il 16.09.2025.

CONSIDERATO che:

- il rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art. 184-ter, e l'individuazione dei CRITERI, di cui ai commi 2. e 3. dell'art. 184-ter, devono essere garantiti per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 sopra richiamato, dalla piena applicazione del D.M. n. 127 del 28.06.2024, nonché per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 suddetto, così come dettagliatamente riportato negli allegati da C1 a C4 al presente provvedimento;
- così come definito all'art.2, comma 1, lett. d), del D.M. n.127/2024, per *“aggregato riciclato”* s'intende *l'aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni* e che pertanto il prodotto ottenuto ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, nel rispetto delle condizioni e dei criteri individuati all'allegato C1 del presente Provvedimento, non possa riportare tale nomenclatura;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario modificare la stessa autorizzazione mediante:

- la definizione delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 per la produzione di:
 - *“aggregati misti riciclati”*;
 - *“terre e rocce per aree residenziali verde pubblico e privato”*;
 - *“terre e rocce da scavo per aree industriali e commerciali”*;
 - *“sabbia per ripascimento”*;
- l'aggiornamento alle disposizioni introdotte dal D.M. n.127/2024 finalizzato alla produzione di *“aggregato recuperato”* che cessa la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, esclusivamente dal trattamento dei rifiuti identificati con codici EER:

- 170107 *“miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106;*
- 170504 *“terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica”;*
- 170508 *“pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507”;*
- 170904 *“rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903.*

RITENUTO inoltre che le disposizioni al punto 11 lettere b. e c. alla DET-AMB-2018-6324 siano da stralciare dalle disposizioni generali, in quanto superate dalle norme nel frattempo intervenute con la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006;

DATO ATTO che l’istanza presentata non è da assoggettare alla parte II di cui al D.Lgs. n.152/2006, in materia di V.I.A., poiché l’impianto in esame non è riferibile ad un sito specifico e determinato e, pertanto, lo stesso impianto dovrà eventualmente essere assoggettato a Screening/VIA all’atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne;

DATO ATTO che l’importo della garanzia finanziaria, da prestarsi così come disposto al punto 3 della DET-AMB-2018-6324. rimane adeguato anche a seguito delle modifiche richieste;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 (certificato n. 15091 - E) con scadenza al 25.04.2027 e UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n.15091 - A) con scadenza al 05.07.2028, rilasciate da Kiwa Cermet Italia SpA;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l’attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP;

CONSIDERATO che per i cantieri temporanei (campagne mobili) sia il *Piano di coordinamento per la sicurezza del cantiere* che il *Piano operativo per la sicurezza del*

soggetto che effettua la campagna (ex D.Lgs. n.81/2008) devono tenere conto delle verifiche antincendio e che, in ogni caso, tale tema sarà eventualmente valutato dall'autorità territorialmente competente;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 39,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e delle note pervenute da parte dei VV.F. e del Servizio Territoriale di ARPAE, di poter disporre l'aggiornamento e la modifica dell'Autorizzazione in oggetto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di AGGIORNARE e MODIFICARE, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, alla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT - Rimini, con Provvedimento n. DET-AMB-2018-6324 del 03.12.2018 e s.m., finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006, mediante l'impianto mobile modello SANDVIK QE341 (numero di serie QE341 -

10016, anno 2017);

2. che la garanzia finanziaria, da prestarsi ai sensi della Del. G.R. n.1991/2003, così come stabilito al punto 3 dispositivo della DET-AMB-2018-6324, dovrà riportare l'emissione del presente Provvedimento ed anche del Provvedimento di voltura e modifica n.DET-AMB-2024-4292 del 02.08.2024. Si applicano, ai sensi della Legge n. 1/2011, art. 3, c. 2-bis, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. L'importo potrà essere pertanto ridotto a condizione che l'azienda conservi la validità della certificazione/registrazione ambientale per il periodo di efficacia della presente Autorizzazione e trasmetta la copia di tale certificato/registrazione successivamente alla sua scadenza;
3. di dare atto che la modifica richiesta e approvata, è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati, i quali aggiornano e sostituiscono gli elaborati corrispondenti, di cui al punto 8 dispositivo del Provv. DET-AMB-2018-6324:

	ELABORATI	data
1	Tavola 01 - Configurazione tipo dell'impianto mobile	25.03.2025
2	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	25.03.2025
3	Relazione Tecnica - Aprile 2025 Rev.1	24.04.2025
4	Schede tecniche EoW	24.04.2025

4. di eliminare le lettere b e c. al punto 11 dispositivo di cui alla DET-AMB-2018-6324;
5. di fare salvi tutti gli altri punti dispositivo di cui alla DET-AMB-2018-6324 e s.m.;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (D.M. n.127 del 28.06.2024 - *Aggregato recuperato*):

6. di autorizzare, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità al D.M. n.127 del 28.06.2024, la produzione di *Aggregato recuperato*, nel rispetto del punto successivo;
7. che il materiale prodotto dall'operazione di recupero R5 cessa la qualifica di rifiuto e diviene *Aggregato recuperato* se sono soddisfatte le disposizioni di cui al D.M. n. 127

- del 28.06.2024, esclusivamente per i rifiuti aventi codici EER: 170107 *“miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106;* 170504 *“terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica”;* 170508 *“pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507”;* 170904 *“rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903.,*
8. che il rispetto dei criteri di cui all’art.3 del D.M. n.127 del 28.06.2024 venga attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dall’art.5, comma 2, dello stesso D.M.;
 9. che, con riferimento alla produzione di *Aggregato recuperato*, dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:

10. di individuare negli allegati sotto riportati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:
 - **All. C1** - produzione di *aggregati misti riciclati*;
 - **All. C2** - produzione di *terre e rocce per aree residenziali verde pubblico e privato*;
 - **All. C3** - produzione di *terre e rocce per aree industriali e commerciali*;
 - **All. C4** - produzione di *sabbia per ripascimento*;
11. che ogni lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art.184-ter, D.Lgs. n.152/2006, sia dichiarato conforme, attraverso la **dichiarazione di conformità** che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell’inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato il materiale prodotto e ad ARPAE Rimini;
12. che la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente sia resa con le indicazioni riportate nell’**Allegato B** del presente Provvedimento e sia conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento, così come individuate agli allegati da C1 a C4 al presente Provvedimento;

- 13.** che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW, come specificato nel sistema di gestione, corrisponda al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui ai punti 11 e 12;

Altre disposizioni generali :

- 14.** di stabilire che al punto 11 dispositivo DET-AMB-2024-1859 sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

- p) durante lo svolgimento delle campagne di attività, la ditta dovrà utilizzare un idoneo anemometro per la rilevazione dell'intensità del vento. In concomitanza di giornate e/o periodi in cui il vento si manifesta con velocità maggiori di 3.3 m/s, dovrà essere previsto sempre l'abbattimento delle polveri. Nel caso in cui la velocità del vento superi i 5 m/s, non potranno essere effettuate attività di recupero;
- q) la ditta dovrà gestire separatamente i cumuli di rifiuti destinati alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter (D.M. n.127/2024) da quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Tali cumuli dovranno essere identificati con apposita cartellonistica;
- r) qualora, al termine dell'attività di recupero, i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006 a cui sono destinati, questi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;
- s) tutti i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità, devono essere ben distinguibili ed identificabili;

- 15.** che la ditta dovrà mantenere ed aggiornare la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma ISO 14001:2015 e del Sistema di Gestione dell'Organizzazione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciate da organismo certificatore accreditato;

- 16.** che la ditta dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO in possesso della ditta stessa;

- 17.** che, per lo svolgimento delle singole campagne mobili, la ditta, nella comunicazione di cui all'art.208 - comma 15 - del D.Lgs. 152/2006, dovrà tenere conto di quanto previsto in tema di verifica antincendio;

- 18.** di rammentare alla ditta:

- a. relativamente agli adempimenti disposti dal regolamento (CE) n.1907/2006 -

REACH, che le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati, nel caso in cui non risultassero esenti ai sensi del suddetto Regolamento REACH o non fossero già state registrate da altri soggetti, dovranno essere registrate secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento;

- b. di raccogliere e tenere a disposizione per eventuali controlli, la documentazione relativa, agli adempimenti in merito al Regolamento (Ce) n. 1907/2006 - REACH, e n. 1272/2008 (CLP) al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tale regolamento;
 - c. che gli orari di funzionamento dell'impianto, in ambito delle attività a carattere temporaneo, in funzione del rispetto dei limiti di immissione sonora, sono definiti dai relativi Regolamenti Comunali;
- 19.** di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006;
- 20.** di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
- 21.** di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
- 22.** di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 23.** di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 24.** di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

**Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Rimini - Area Est
*Dott. Stefano Renato de Donato***

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.